DEMANIO.AGDCM01.REGISTRO UFFICIALE.0003396.09-03-2021.U



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Campania

Napoli, data del protocollo

Oggetto:Servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnica ed economica da restituire in modalità BIM, su beni immobili statali compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania.

Lotto n. 10 - Provincia di Salerno "di pregio".

CIG: 7724655AF4

CUP: G21E18000150001.

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA DI ESCLUSIONE PROT. N. 2020/6717/DRCAM del 03.06.2020 E DELLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROT. N. 2020/6733/DRCAM del 03.06.2020 E DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA

PREMESSO CHE,

con atto prot. 2018/20362/DRCAM del 04.12.2018, si è provveduto alla nomina ai ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, dell'arch. Luca Damagini, quale *Responsabile Unico del Procedimento* (di seguito RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnica ed economica da restituire in modalità BIM, su beni immobili statali, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania;

con determina a contrarre n. 2018/20591/DRCAM del 07.12.2018, veniva indetta una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, e 157, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in n. 11 lotti, per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnica ed economica da restituire in modalità BIM, su n. 88 Schede, costituite da n. 122 fabbricati (di cui veniva allegato *file* in formato excel) comprese nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania, mediante bando trasmesso all'ufficio delle Pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, pubblicato sulla G.U.R.I. – V° Serie Speciale – Contratti Pubblici, sul profilo di committente www.agenziademanio.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture nonché inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Igs. 50/2016 e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del



02.12.2016, adottato in attuazione dell'art. 73 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 - Lotto 10: CIG: 7724655AF4;

in considerazione dell'unicità dell'oggetto della prestazione, veniva indetta un'unica procedura aperta suddivisa in 11 lotti - di seguito indicati - determinati anche sulla base della dislocazione territoriale dei beni, qualificando "di pregio" i lotti contenenti Beni di Demanio storico artistico (DSA), nonché immobili tutelati ai sensi della vigente normativa, anche in assenza di dichiarazione di interesse culturale del MiBAC;

il *Disciplinare di Gara* prevedeva che:

- ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b), e 157, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto sarebbe stato aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria";
- al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta fosse apparsa anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valutava la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della stessa;
- per l'esecuzione di tutte le attività afferenti ai servizi da espletare per i n. 11 lotti, l'importo complessivo a base di gara, al netto di IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali e IVA, è stato calcolato in € 9.123.055,48, di cui € 64.308,21 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, così distinti per ciascun lotto:

LOTTO	Importo a base di gara	Di cui costi della manodopera	Di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
1 – Napoli " <i>di pregio</i> " - G1	€ 1.554.539,21	€ 24.370,66	€ 12.185,33
2 – Provincia di Salerno	€ 1.092.665,71	€ 13.962,43	€ 6.981,22
3 – Provincia di Avellino - G2	€ 939.199,92	€ 12.002,73	€ 6.001,37
4 – A. M. di Napoli	€ 834.148,66	€ 10.787,94	€ 5.393,97
5 – A. M. di Napoli e Provincia di Caserta e Benevento "di pregio"	€ 818.439,19	€ 12.771,01	€ 6.385,50
6 - Provincia di Avellino - G1	€ 796.992,42	€ 10.243,91	€ 5.121,95
7 – Napoli	€ 753.444,19	€ 10.430,34	€ 5.215,17
8 - Provincia di Benevento e Caserta - G1	€ 732.577,56	€ 9.490,03	€ 4.745,02
9 – Napoli " <i>di pregio</i> " - G2	€ 726.964,25	€ 11.344,09	€ 5.672,05
10 – Provincia di Salerno "di pregio"	€ 630.670,53	€ 9.846,54	€ 4.923,27
11 – Provincia di Benevento e Caserta - G2	€ 243.413,56	€ 3.366,75	€ 1.683,37
TOTALE	€ 9.123.055,48	€ 128.616,42	€ 64.308,21

⁻ per il Lotto n. 10 era prevista una durata del servizio di 168 giorni;

- la gara è stata gestita telematicamente tramite il *Portale Acquisti dell'Agenzia del Demanio*;
- il termine per presentare le offerte sulla piattaforma telematica è scaduto alle ore 12:00 del giorno 15.02.2019;
- con atti prot. n. 2019/3215/DRCAM del 20.02.2019, n. 2019/3711/DRCAM del 01.03.2019 e n. 2019/5211/DRCAM del 28.03.2019 il Direttore dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania, ha individuato il Seggio di gara e la Commissione Giudicatrice;

CIÒ PREMESSO,

VISTO CHE, con verbale di gara n. 28 prot. 2019/19498/DRCAM del 04.12.2019 è stata formulata la seguente graduatoria finale, in cui gli Operatori Economici sono riportati in ordine decrescente di punteggio complessivamente conseguito:

GRADUATORIA FINALE				
			PUNTEGGIO	
1°	L10C15	A.I.C.E. CONSULTING	86,560	
2°	L10C16	MATE SOC. COOP	86,314	
		STUDIO DISCETTI Servizi Integrati di		
3°	L10C10	Ingegneria	85,779	
4°	L10C09	SIDOTI ENGINEERING	84,480	
5°	L10C11	PSE4.0 SRL	82,713	
6°	L10C05	RINA CONSULTING SPA	82,654	
		STUDIO SPERI SOC. DI INGEGNERIA		
7°	L10C07	S.R.L.	82,643	
8°	L10C02	F. & M. INGEGNERIA S.P.A.	81,859	
9°	L10C13	WELL TECH ENGINEERING	81,161	
		MYTHOS – CONSORZIO STABILE		
10°	L10C08	S.C.A.R.L	78,497	
11°	L10C12	AICI ENGINEERING SRL	78,458	
12°	L10C06	PROGEN S.R.L.	77,719	
13°	L10C03	VIA INGEGNERIA S.R.L.	76,421	
14°	L10C01	MPARTNER SRL	72,198	
15°	L10C04	CEAS SRL	70,154	
16°	L10C14	CONCISE CONSORZIO STABILE	61,982	

nella suddetta seduta sono state, altresì, individuate le offerte risultate anomale, ai sensi dell'art. 97del D.Lgs. 50/2016:

	GRADUATORIA FINALE					
	CON INDICAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE					
			PUNTEG GIO	OFFERT A ANOMA LA		
1						
0	L10C15	A.I.C.E. CONSULTING	86,560	SI		
2						
0	L10C16	MATE SOC. COOP	86,314	SI		
3。	L10C10	STUDIO DISCETTI Servizi Integrati di Ingegneria	85,779	SI		
4						
0	L10C09	SIDOTI ENGINEERING	84,480	SI		

5				
0	L10C11	PSE4.0 SRL	82,713	SI
6				
٥	L10C05	RINA CONSULTING SPA	82,654	SI

CHE, con atto prot. 2020/6717/DRCAM del 03.06.2020 è stata dichiarata l'esclusione dal Lotto n. 10 dell'Operatore Economico R.T.P. di cui *A.I.C.E. Consulting Srl* risulta Capogruppo Mandataria, e *Dott. Geol Norman Abballe*, *TecnoGroup Srl*, *Benigni Engineering Srl*, Mandanti. In particolare, all'esito delle verifiche svolte ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dal casellario giudiziale dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza delle società subappaltatrici erano emersi provvedimenti giudiziali non dichiarati in sede di presentazione dell'offerta;

CHE, con atto prot. 2020/6733/DRCAM del 03.06.2020 sono stati approvati e resi esecutivi i verbali del *Seggio di gara e* della *Commissione Giudicatrice* ed è stata determinata l'aggiudicazione in favore dell'Operatore Economico R.T.P. di cui *Mate Soc. Coop.* risulta Capogruppo Mandataria, e *Cooprogetti Soc. Coop.*, *Studio Ti Srl*, *Geogrà Srl*, Mandanti, per un importo complessivo di € 367.856,68 (trecentosessantasettemilaottocentocinquantasei/68), di cui € 4.923,27 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. e oneri;

CHE, con nota n. 3389 del 09.03.2021, il R.U.P. ha proposto: "a) relativamente al Lotto n. 10: a) DI ANNULLARE IN AUTOTUTELA LA DETERMINA DI ESCLUSIONE PROT. N. 2020/6717/DRCAM del 03.06.2020 dell'Operatore Economico R.T.P. di cui A.I.C.E. Consulting Srl risulta Capogruppo Mandataria, e Dott. Geol Norman Abballe, TecnoGroup Srl, Benigni Engineering Srl, Mandanti, E LA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA prot. n. 2020/6733/DRCAM del 03.06.2020 in favore Economico R.T.P. di cui Mate Soc. Coop. risulta Capogruppo Mandataria, e Cooprogetti Soc. Coop., Studio Ti Srl, Geogrà Srl, Mandanti; b) in caso di adesione al punto a), per l'effetto, DI PROVVEDERE ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA in favore dell'Operatore Economico R.T.P. di cui A.I.C.E. Consulting Srl risulta Capogruppo Mandataria, e Dott. Geol Norman Abballe, TecnoGroup Srl, Benigni Engineering Srl, Mandanti, per un importo complessivo di € 305.281,95 (trecentocinquemiladuecentottantuno/95), di cui € 4.923,27 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. e oneri;

In particolare, nel citato provvedimento, il R.U.P. ha evidenziato quanto segue:

In data 01.07.2020 è stato notificato il ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Campania – Napoli (R.G. n. 2362/20 - CT 5943/2020 – Avv. Maria Cira Sannino) dalla soc. *A.I.C.E. Consulting Srl*, che agisce anche quale mandataria del costituendo R.T.P. con *Dott. Geol. Norman Abballe, Benigniengineering Srl* e *Tecnogeo Group Srl*, avverso l'Agenzia del Demanio, il MEF nonché contro la soc. *MATE Soc. Coop.*, per l'annullamento, previa sospensione:

- •della determina prot. n. 2020/6735/DRCAM del 03.06.2020 recante la comunicazione della Sua esclusione dalla procedura di Gara in oggetto indicata, e la contestuale aggiudicazione della procedura all'operatore economico R.T.P. di cui la Società *MATE Soc. Coop.* risulta capogruppo mandataria, e *Cooprogetti Soc. Coop.*, *Studio Ti Srl*, *Geogrà Srl*, mandanti;
 - •della determina prot. n. 2020/6717/DRCAM del 03.06.2020;
 - •della determina prot. n. 2020/6733/DRCAM del 03.06.2020;
- •della nota prot n. 2019/3027/DRCAM del 25.02.2020 sottoscritta dal RUP della procedura di gara, non comunicata ai ricorrenti, ma richiamata ed in parte citata quale motivazione della determina di esclusione;

- e, per quanto occorrere, dell'art. 6, comma 1, del Disciplinare di gara;
- •di ogni altro atto antecedente o successivo funzionalmente collegato ai predetti provvedimenti e comunque lesivo dei Suoi interessi; nonché:
 - per l'accertamento del diritto a vedersi aggiudicato il servizio;
- per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto nelle more della definizione del giudizio;
- •per la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l'obbligo, a carico della Stazione Appaltante, conseguente all'accertamento della illegittimità del provvedimento di esclusione, alla riammissione della ricorrente unitamente all'affidamento in suo favore del Lotto n. 10;
- •per l'accertamento del diritto al risarcimento del danno per equivalente in favore della ricorrente e la conseguente condanna dell'Amministrazione intimata laddove, nelle more del giudizio, la ricorrente non sia messa nella condizione di subentrare nel contratto per avvenuta conclusione dello stesso o per altre ragioni tecniche.

Il T.A.R. Napoli con ordinanza n. 3249/2020 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore della sezione staccata di Salerno. Il ricorso è stato riassunto dinanzi al T.A.R. – Salerno (R.G. n. 997/20 – CT 1887/2020 - Avv. Caprio Maria Elena). Il T.A.R. Salerno con ordinanza n. 1144 dell'08.09.2020 ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza, ex art. 15, comma 5, c. p. a., accogliendo, nei sensi di cui in parte motiva, la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente, fissando la discussione del merito del ricorso, per l'udienza pubblica del 09.12.2020. Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 7650/20, depositata il 03.12.2020, ha stabilito che la competenza a conoscere del giudizio spetta al T.A.R. Napoli. Il T.A.R. Salerno all'udienza del 09.12.2020 ha cancellato la causa dal ruolo in esecuzione dell'ordinanza del Consiglio di Stato, senza altro disporre. Dinanzi al T.A.R. Napoli l'udienza camerale del 13.01.2021 è stata rinviata all'udienza del 10.02.2021, in accoglimento dell'istanza presentata dall'Avvocatura in merito alle valutazioni in corso di questa Agenzia circa l'eventuale annullamento in autotutela degli atti gravati. L'udienza del 10.02.2021 è stata, poi, rinviata al 10.03.2021.

Nelle more del contenzioso afferente al Lotto n. 10, in data 22.10.2020 sono state depositate le sentenze nn. 4676/2020 e 4677/2020, con cui il T.A.R. Napoli, in accoglimento dei ricorsi proposti avverso l'Agenzia per i Lotti nn. 6 e 8 della medesima procedura di gara (Rif. CT 12147/2019 CT 11915/2019 - Avv. Mariano Valente), ha ritenuto che l'art. 1, comma 18, del D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, che dispone, tra l'altro, la sospensione delle verifiche in sede di gara, di cui all'art. 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore, seppure entrata in vigore successivamente alla data di presentazione dell'offerta, sembra potersi applicare, relativamente alla sospensione delle verifiche, anche con riguardo alle gare in corso, e che "Nel caso di specie dal certificato del casellario giudiziale prodotto ..., risulta una sentenza di condanna ... per il reato ... accertato in data2013. Tale reato non rientra tra quelli che impongono l'esclusione automatica di cui al paragrafo 1 dell'art. 57 della direttiva. Ne consegue che la condanna, ai sensi dell'art. 57 paragrafo 7 della direttiva appalti non poteva rilevare ai fini della valutazione sulla moralità professionale dell'operatore economico ai sensi dell'art.80, co.5 lett. c), essendo decorso oltre un quinquennio dai fatti". In particolare, il T.A.R., richiamando una recentissima sentenza del Consiglio di Stato (Ad. Plen. n. 16 del 28.08.2020) secondo cui sussiste un parallelismo tra le previsioni di cui alla lett. c) ed f bis) dell'art. 80, comma 5, e ritenendo che "intanto possa configurarsi la

fattispecie di cui a tale ultima lettera quando sia comunque sussistente l'obbligo dichiarativo ai sensi della lett. c)", sostiene nel provvedimento giudiziario che l'ambito di applicazione della lett. f bis) deve essere circoscritto alle ipotesi - di non agevole verificazione - in cui "le dichiarazioni rese o la documentazione presentata in sede di gara siano obiettivamente false, senza alcun margine di opinabilità, e non siano finalizzate all'adozione dei provvedimenti di competenza dell'amministrazione relativi all'ammissione, la valutazione delle offerte o l'aggiudicazione dei partecipanti alla gara o comunque relativa al corretto svolgimento di quest'ultima, secondo quanto previsto dalla lettera c)". Intanto può configurarsi la fattispecie di cui alla lett. f-bis) quando sia comunque sussistente l'obbligo dichiarativo ai sensi della lett. c). Tanto premesso, prosegue il G.A., richiamando, altresì, l'art. 57, paragrafo 7, della direttiva n. 2014/24/UE, che la sentenza di condanna della società subappaltatrice, relativa ad un fatto accertato nell'anno 2013, non può rilevare ai fini della valutazione sulla moralità professionale dell'operatore economico ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), essendo decorso oltre un quinquennio dai fatti. La citata disposizione della direttiva appalti ha previsto, infatti, che il periodo di esclusione per i motivi di cui al paragrafo 4 (all'interno del quale rientrano sia la causa di esclusione dei gravi illeciti professionali [lett. c)], sia quella delle "false dichiarazioni [...] richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione" [lett. h)]) non può essere superiore a "tre anni dalla data del fatto in questione".

In data 04.01.2021, questa Agenzia ha provveduto all'esecuzione delle sentenze, visto il parere reso in data 15.12.2020 dalla *Direzione Servizi al Patrimonio Approvvigionamento, Gare e Contratti*, e l'orientamento espresso dall'Avvocatura Distrettuale. In data 03.03.2021 è stato acquisito agli atti anche il parere con il quale l'Avvocatura Generale dello Stato (Rif. CT 41522/20 Sez. III Avv. Elefante) ha condiviso l'avviso dell'Agenzia circa il fatto di dare esecuzione alla sentenza (n. 4676/2020), non residuando margini di apprezzabilità circa la rilevanza dell'omissione dichiarativa su cui si fondava il provvedimento espulsivo.

Per tutto quanto premesso:

Visto il recentissimo orientamento giurisprudenziale formatosi in materia;

Letti i pareri resi dalla Direzione di questa Agenzia e dall'Avvocatura Distrettuale e Generale dello Stato per fattispecie analoghe;

Considerato:

- che il contenzioso afferisce ad una fattispecie analoga a quella oggetto dei due giudizi innanzi descritti, ovverossia, ad un provvedimento espulsivo adottato all'esito di verifiche svolte nei confronti delle società subappaltatrici nella vigenza delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 18, del D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019;
- che dai certificati dei casellari giudiziali risultano due sentenze relative a reati commessi rispettivamente il 31.10.1969, ed il 03.10.2001, che non rientrano tra quelli di cui al paragrafo 1 dell'art. 57 della direttiva appalti;
- che le omissioni dichiarative riguardano fatti risalenti ad oltre un quinquennio dall'indizione della gara;

risulta opportuno provvedere per il Lotto n. 10 all'annullamento in autotutela della determina di esclusione e di aggiudicazione, e, per l'effetto, a determinare l'aggiudicazione in favore della società ricorrente del Lotto in contestazione, anche al fine di evitare un aggravio delle spese legali che potrebbero gravare sull'Agenzia in ragione della prosecuzione del presente giudizio dinanzi al T.A.R..

TANTO PREMESSO,

RITENUTO dover provvedere in autotutela all'annullamento della determina di esclusione e della determina di aggiudicazione definitiva nei termini di cui in motivazione ed in premessa;

RITENUTO, altresì, di dover provvedere all'aggiudicazione;

VISTA la graduatoria di cui agli atti di gara;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare l'art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione, e l'art. 33, ai sensi del quale la cosiddetta proposta di aggiudicazione deve essere approvata dall'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante;

RITENUTO che l'importo complessivo da aggiudicare risulta pari ad € 305.281,95 (trecentocinquemiladuecentottantuno/95), di cui € 4.923,27 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. e oneri;

RITENUTO che il finanziamento dell'importo dell'appalto è interamente allocato all'interno del quadro economico di € 12.432.416,28, finanziato dalle somme a valere sul capitolo 7759 nell'ambito della specifica linea di investimento "C", destinata alla prevenzione del rischio sismico, di cui al conto FD19000003;

RITENUTO che sono stati adempiuti gli obblighi in materia di trasparenza;

ACCERTATO CHE il presente provvedimento non necessita della comunicazione di avvio del procedimento in quanto trattasi di attività meramente vincolata per la quale la partecipazione dei destinatari non comporterebbe alcuna possibilità di influire sulla decisione finale e sul contenuto del relativo provvedimento;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità ed Amministrazione dell'Agenzia del Demanio;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Demanio n. 76 del 23.02.2017, come modificata ed integrata dalla Determinazione n. 85 del 30.01.2019, relative alle competenze ed ai poteri dei Responsabili delle strutture centrali e territoriali, la Comunicazione Organizzativa n. 21 del 16.07.2019, nonché l'atto di delega prot. 2019/18346/DIR del 17.10.2019 e l'autorizzazione prot. n. 2020/8279/DIR del 28.05.2020, sottoscritti dal Direttore dell'Agenzia;

DETERMINA

LIMITATAMENTE AL LOTTO N. 10

DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

DI APPROVARE LA PROPOSTA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA DI ESCLUSIONE PROT. N. 2020/6717/DRCAM del 03.06.2020 E DELLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROT. N. 2020/6733/DRCAM del 03.06.2020 E LA PROPOSTA DI DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA del R.U.P. recante prot. 3389 del 09.03.2021;

DI ANNULLARE IN AUTOTUTELA LA DETERMINA DI ESCLUSIONE PROT. N. 2020/6717/DRCAM del 03.06.2020 dell'Operatore Economico R.T.P. di cui A.I.C.E. Consulting Srl risulta Capogruppo Mandataria, e Dott. Geol Norman Abballe, TecnoGroup Srl, Benigni Engineering Srl, Mandanti, E LA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA prot. n. 2020/6733/DRCAM del 03.06.2020 in favore Economico R.T.P. di cui Mate Soc. Coop. risulta Capogruppo Mandataria, e Cooprogetti Soc. Coop., Studio Ti Srl, Geogrà Srl, Mandanti;

DI PROVVEDERE ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA in favore dell'Operatore Economico R.T.P. di cui *A.I.C.E. Consulting SrI* risulta Capogruppo Mandataria, e *Dott. Geol Norman Abballe*, *TecnoGroup SrI*, *Benigni Engineering SrI*, Mandanti, per un importo complessivo di € **305.281,95** (trecentocinquemiladuecentottantuno/95), di cui € 4.923,27 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. e oneri;

DI DARE ATTO che la relativa spesa trova copertura all'interno del quadro economico di € 12.432.416,28, mediante utilizzo delle somme a valere sul capitolo 7759 nell'ambito della specifica linea di investimento "C", destinata alla prevenzione del rischio sismico, di cui al conto FD19000003;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche sul possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti;

DI DARE ATTO che l'aggiudicazione sarà comunicata ai soggetti di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché pubblicata sul profilo di committente www.agenziademanio.it, sul sito del *Ministero delle Infrastrutture*;

DI DARE ATTO che il contratto potrà essere stipulato solo dopo la scadenza del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 e 11, del D.Lgs. n. 50/2016;

DI STIPULARE il contratto con atto pubblico notarile informatico con spese a carico dell'aggiudicatario, e di stabilire che l'affidamento sarà effettuato anche con sottoscrizione del *Capitolato Tecnico Prestazionale*;

DI ATTESTARE, ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. n. 104/10, che è possibile presentare ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione ex art. 76, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016;

DI ATTESTARE che gli atti della procedura potranno essere visionati presso l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania, sita in Napoli alla via San Carlo n. 26, secondo le modalità di legge.

Il Direttore Regionale Paolo Maranca



Visto di regolarità amministrativa Rosario BIGLIARDO

Visto di regolarità tecnica Luca DAMAGINI